

SENTENZA N. *46/19*

del *21/7/19*

dep. *21/7/19*

N. *996/19* R.G.

N. *1815/19* CRON.

N. */* REP.

Oggetto: *Off. re e
Sanzione
cell. v.*



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI SAVONA

Nella persona del dott. Maria Clementina Traverso ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa sub R.G. 996/2019 in materia di opposizione a sanzione amministrativa

TRA

– nato a _____ il _____, residente in _____ via _____

– c.f. _____

ricorrente in proprio

E

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO – SAVONA IN PS DEL PREFETTO P.T.

resistente

* * *

CONCLUSIONI

“in via principale, in accoglimento del ricorso, dichiarare infondato, illegittimo e/o inefficace il provvedimento sanzionatorio; nella denegata ipotesi di non accoglimento del presente ricorso, contenere la richiesta creditoria risultante dall’ordinanza ingiunzione nella sanzione pecuniaria originale evidenziata sul verbale di accertamento di violazione (minimo edittale); con vittoria di spese”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso pervenuto a mezzo posta presso la Cancelleria dell’intestato Ufficio in data 8.5.2019 (ricorso spedito a mezzo posta in data 30.4.2019) parte ricorrente proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. M IT PR SVSPC 00003184 resa dal Prefetto di Savona Area III in data 20.3.2019 e notificata in data 2.4.2019 nonche avverso il verbale SCV 0005840511 elevato in data 24.11.2018 dal Centro Nazionale Accertamento infrazioni (CNAI) di Roma, e notificato in data 12.12.2018 per violazione dell’art. 142, commi ottavo ed undicesimo Cod. Str. avendo il ricorrente superato di oltre 10 Km/h e di non oltre 40 Km/h i limiti previsti di velocità, rilevata a mezzo di apparecchio SICVE (c.d. tutor).

Parte ricorrente ha dedotto svariati motivi di opposizione, tuttavia, tra questi, assorbente appare la censura relativa alla mancata correttezza dell'omologazione dello strumento di rilevazione in questione così come alla mancata verifica periodica della funzionalità dello strumento in questione, così come infine la violazione dell'art. 345 comma 3 Reg CdS.

Concludeva pertanto per l'annullamento della sanzione

Fissata l'udienza di prima comparizione alla data del 4 luglio 2019 parte resistente ometteva sia il deposito della documentazione prevista ex art. 6 comma 8, D.lgs. 150/2011 sia il deposito della comparsa di costituzione.

Ne veniva pertanto, dichiarata la contumacia

Alla medesima udienza, essendo la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, il Giudice pronunciava sentenza dando lettura contestuale del dispositivo e dei motivi della decisione.

* * *

Il ricorso merita accoglimento per i seguenti sintetici motivi.

Il ricorrente preliminarmente si duole che l'ordinanza nella motivazione (e dunque nello sviluppo delle argomentazione e deduzioni difensiva, la PA abbia fatto riferimento ad un decreto di omologa del sistema SIC.VE (Dm 3999 del 24.12.2004) differente da quello indicato nel verbale di infrazione che, dell'ordinanza rappresenta atto prodromico.

Effettivamente nel verbale si effettua riferimento al decreto dirigenziale Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 3338 del 31.5.2017.

Con tale ultimo provvedimento, rammentasi è stato approvato il sistema di rilevazione dell'eccesso di velocità in modalità media ed istantanea denominato SICVe-PM che si caratterizza per l'impiego della tecnologia PlateMatching® che rappresenta un'evoluzione tecnologica dei precedenti sistemi SiC Ve e che si caratterizza per il rilevamento delle violazioni dei limiti di velocità in modalità media in luogo del riconoscimento automatico delle targhe dei veicoli in transito.

Dunque, tornando alla disamina del motivo di impugnazione, se effettivamente è vero che l'ordinanza fa riferimento al provvedimento primigenio di approvazione del sistema di rilevazione SiC.Ve con cui per la prima volta è stato approvato (ed introdotto) il sistema di rilevazione denominato volgarmente Tutor, e non al provvedimento di approvazione del sistema (più raffinato ed evoluto) in oggi utilizzato, è altrettanto vero che il provvedimento indicato in ordinanza è idoneo ad individuare con certezza il sistema di rilevazione adottato nel caso di specie per l'irrogazione della sanzione, e che la motivazione del provvedimento prefettizio è svolta in relazione alla legittimità di detto sistema.

Sotto questo profilo, dunque, l'eventuale violazione in cui è incorsa la PA non è idonea di per sé ad inficiare il provvedimento.

Osservasi, tuttavia, che l'ordinanza è erronea, e pertanto, va revocata nella parte in cui ritiene che non sussista a carico della PA alcun obbligo di taratura periodica del sistema.

* * *

Circa tale ultimo aspetto, va preliminarmente ricordato che le apparecchiature destinate al controllo, di cui all'art. 142 comma 6 del C.d.S. (che dispone: "*Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento*") devono essere preventivamente omologate e sottoposte a verifiche periodiche di taratura.

In tal senso, infatti, si è espressa la Corte Costituzionale (C. Cost., 18.6.2015, n. 113), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del C.d.S., "*nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura*".


Sull'obbligo di periodiche verifiche di funzionalità e di taratura, peraltro è bene ricordare che il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato, con provvedimento prot. n. 300/A/6045/17/144/5/20/3 del 07 agosto 2017, avente ad oggetto: Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017, pubblicato sulla G.U. il 31 luglio 2017, recante "*Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale*", ha espressamente affermato che: "*i dispositivi ed i sistemi impiegati nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sono soggetti ad approvazione del prototipo ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada e dell'articolo 192, comma 3, del regolamento di esecuzione e di attuazione*."

La procedura di approvazione del prototipo si completa con l'esecuzione congiunta, da parte di soggetti terzi accreditati, delle verifiche di taratura e funzionalità sul medesimo prototipo, finalizzate a determinare l'idoneità del dispositivo o sistema a svolgere il servizio richiesto. Al termine della procedura, qualora le verifiche abbiano dato esito positivo, il competente ufficio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emette un decreto di approvazione del prototipo.

Dunque, ogni esemplare dei dispositivi e dei sistemi approvati secondo tale procedura, prima di essere posto in funzione, deve essere sottoposto anche a verifiche iniziali di taratura e di funzionalità, al fine di accertare che le prestazioni corrispondano al prototipo approvato.

Viene inoltre specificato che la verifica di taratura, volta a valutare la precisione delle misure eseguite o l'errore dell'indicazione della velocità rilevata, deve essere eseguita da un soggetto terzo, ovvero anche dal produttore o dall'utilizzatore, a condizione che siano accreditati da ACCREDIA o da altri organismi di accreditamento.

L'esito positivo della verifica di taratura comporta il rilascio di un certificato di taratura, una copia del quale deve essere conservata agli atti dell'ufficio dell'organo di polizia stradale utilizzatore, al fine di garantire la massima trasparenza, nel rispetto dei principi della legge n. 241/90 ".

 La circolare surrichiamata è quindi rilevante ai fini che qui occupano, sia perché ha espressamente previsto l'obbligo del rispetto della disciplina ex art. 46 comma sesto Cod. Strada (nella versione ovviamente riformulata a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale), sia perché ha inoltre espressamente sottolineato che il certificato di taratura non è sufficiente se non c'è il verbale periodico di verifica della perfetta funzionalità della strumentazione per la rilevazione della velocità, precisando che di tale verifica va dato atto anche nel verbale di infrazione.

Pertanto, diviene obbligatorio per la PA, che utilizza gli strumenti per la rilevazione della velocità, effettuare la taratura annuale e fornire la documentazione probatoria conseguente.


Lo stesso decreto 3338 del 31.5.2017 citato a Verbale prevede espressamente all'art. 3 che *"gli organi di polizia stradale che utilizzano il sistema denominato SICVe-PM sono tenuti a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura almeno con cadenza annuale"*.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha in più occasioni ricordato (e ribadito) l'importanza della taratura.

In particolare, ex multis, si veda Cass., 11.5.2016, n. 9645, che ha affermato che la taratura relativa alle strumentazioni per la rilevazione delle velocità, è obbligo che ricade in capo all'amministrazione da cui dipende l'agente accertatore, la quale, altresì – a fonte di contestazioni come nel caso che, appunto, ci occupa - ha l'obbligo di produrre una copia autentica del certificato di revisione dello strumento di controllo elettronico della velocità.

In motivazione, circa l'obbligo di una taratura periodica degli strumenti in questione, la Suprema Corte ha l'occasione di affermare:

- per la validità dell'accertamento della velocità, data la sua irripetibilità, è necessario che *lo strumento di rilevazione della velocità sia sottoposto a taratura periodica*;
- Opinare altrimenti, condurrebbe ad una *"palese irragionevolezza di un sistema e di una Amministrazione, che non adeguandosi (come evidenziato dalla stessa Corte Costituzionale a suo tempo) alla richiamata normativa interna, finirebbe per concretizzare, in pratica, un incredibile risultato : quello per cui una qualunque bilancia di un mercato rionale è soggetta a periodica verifica della taratura, nel mentre non lo è una complessa apparecchiatura, come quella per la verifica della velocità, che svolge un accertamento irripetibile e fonte di gravi conseguenze per il cittadino proprietario e/o conducente di veicolo"*;
- *"appare incongruo, oltre che normativamente irragionevole, ritenere che la suddetta apparecchiatura sia garantita, quanto alla sua efficienza e buon funzionamento (anche a distanza di lustri), dalla sola conformità al modello omologato"*.



Nello stesso senso si pone la decisione di poco successiva (Cass., 16.5.2016, n. 9972) che ha annullato la sanzione per eccesso di velocità se l'apparecchio di controllo elettronico non è stato sottoposto alla revisione periodica, la c.d. taratura.

La decisione appena citata ha inoltre espressamente chiarito che il certificato di taratura deve essere documentato e riportato a verbale, e l'eventuale mancanza della prova dell'avvenuta taratura, è equiparabile alla mancata revisione.

* * *

In definitiva, a seguito dell'esame della normativa di settore e della giurisprudenza resa in materia può concludersi che, la particolare tecnicità della strumentazione de qua comporta la necessità e la doverosità di sottoporla a taratura periodica, proprio per garantire la massima precisione nella rilevazione dei valori.

Ed in effetti, la mancata taratura delle apparecchiature potrebbe mettere in dubbio la corretta e precisa individuazione di tutti quei dati che, oggetto di successiva elaborazione, consentono di stabilire i valori per la determinazione delle sanzioni da applicare (si pensi, ad esempio, a fattori quali lo stato di usura dei conduttori "affogati" nell'asfalto dopo un lungo periodo di esposizione al traffico e alle diverse condizioni climatiche, che possono incidere negativamente sul corretto e preciso funzionamento degli strumenti tecnici).


Dunque, la semplice omologazione degli strumenti - diretta a certificare l'identità delle apparecchiature al prototipo approvato -, non viene ritenuta sufficiente a garantire la perfetta

funzionalità dell'apparecchio utilizzato, se lo stesso non sia stato sottoposto a periodico controllo tramite tarature, dirette a regolarlo e verificarlo per un suo uso corretto.

Inoltre, la taratura, proprio per garantire certezza sulla attendibilità della velocità rilevata, deve essere comunque eseguita esclusivamente nei centri *SIT (Sistema Nazionale di Taratura)*, e non può trovare sostituzione nel controllo che genericamente si afferma essere stato effettuato dagli Agenti Accertatori.

L'importanza della taratura preventiva trova ulteriore conferma in considerazione del fatto che l'accertamento della velocità - oggetto di contestazione nel verbale ed indispensabile anche per determinare il tipo e l'entità delle sanzioni da applicare - *"è caratterizzata da irripetibilità"*

Da ciò la necessità di precisione ed incontestabilità in ordine all'accertamento della velocità.

 È noto, infatti, che, per ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di rilevazione dell'inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacché, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perde ogni tipo di efficacia.

Occorre però ulteriormente precisare che il suddetto indirizzo ermeneutico si è maggiormente consolidato in relazione all'uso di apparecchi di rilevazione automatica degli illeciti stradali, che funzionano in modalità automatica, cioè senza la presenza ed il diretto controllo dell'operatore di polizia stradale nelle ipotesi espressamente previste e consentite.-

Questi ultimi sistemi di rilevazione, tra i quali rientra il tutor-sicve, richiedono, invece, allo scopo di evitare disfunzioni, e conseguente lesione del diritto di difesa del cittadino, attinto dall'azione di accertamento, una verifica periodica tendente a valutare la corretta funzionalità delle apparecchiature.

Questa verifica periodica, secondo le disposizioni dell'art. 4 del D.M. 29.10.97, relativo all'approvazione dei prototipi degli strumenti per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e alle loro modalità di impiego, *"deve essere effettuata a cura del costruttore dell'apparecchio o di un'officina da questo abilitata con cadenza al massimo annuale"* (Cass. Civ. 29334/08).

Ed infatti: *"i sistemi di rilevazione degli illeciti stradali che funzionano in modalità automatica, cioè senza la presenza ed il diretto controllo dell'operatore di polizia stradale, tra i quali rientra il c.d. tutor o sicve, richiedono, allo scopo di evitare disfunzioni, e conseguente*

lesione del diritto di difesa del cittadino attinto dall'azione di accertamento, una verifica periodica tendente a valutare la corretta funzionalità delle apparecchiature." (Giudice di Pace di Bari, sentenza n. 403 del 20-1-2010; nello stesso senso: Giudice di Pace di Ancona, sentenza n. 734/2007; Gdp Ostuni sentenza n. 139/2008; Gdp. San Vito dei Normanni n. 123/2008; Gdp di Grummello del Monte (Bg) sentenza n. 665/2008, con la quale annulla il provvedimento opposto, perché gli apparecchi utilizzati in modalità continuativa/automatica, devono essere sottoposti ad una verifica periodica e di tale verifica non vi è traccia nel verbale impugnato; Gdp Porretta Terme 174/2008;; ed ancora Gdp Bari sentenza n. 13875/2008 e 13892/2008; Gdp Bisceglie 734/2007; Gdp Barletta 911/2007, Giudice di Pace di Modena 2753/2006;Giudice di Pace Bitonto 667/2007; più recentemente: GdP Lodi 116/2018 e GdP Modena 24.4.2018).

* * *

Ciò detto, osservasi ancora che per giurisprudenza assolutamente consolidata nel giudizio regolato dagli articoli 22 e 23 della legge 689/81 si realizza un'inversione dell'onere della prova in favore del ricorrente e conseguentemente la Pubblica Amministrazione assumendo la veste sostanziale di attore è tenuta, ai sensi dell'articolo 2697 del Codice Civile, a provare la fondatezza dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato dunque la sussistenza della pretesa sanzionatoria.

In altre parole se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo; al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A..

Ancora recentemente la Suprema Corte (Cass., ordinanza 1921/2019) ha ribadito che *"il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, e investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.*

Il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione.

All'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa..

Alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo; al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A."

Sulla scorta di quanto sopra, a fronte delle contestazioni in puncto quo sollevate dal ricorrente incombeva alla PA resistente la prova del corretto funzionamento dello strumento, mediante deposito di idonea documentazione attestante sia l'omologazione, sia la taratura iniziale sia infine le periodiche verifiche sulla funzionalità e correttezza dello strumento.

* * *

Ciò detto, osservasi ancora che per giurisprudenza assolutamente consolidata nel giudizio regolato dagli articoli 22 e 23 della legge 689/81 si realizza un'inversione dell'onere della prova in favore del ricorrente e conseguentemente la Pubblica Amministrazione assumendo la veste sostanziale di attore è tenuta, ai sensi dell'articolo 2697 del Codice Civile, a provare la fondatezza dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato dunque la sussistenza della pretesa sanzionatoria.

In altre parole se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo; al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A..

Ancora recentemente la Suprema Corte (Cass., ordinanza 1921/2019) ha ribadito che "il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, e investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.

Il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione.

All'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa..

Alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato

contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo; al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A."

Sulla scorta di quanto sopra, a fronte delle contestazioni in punto quo sollevate dal ricorrente incombeva alla PA resistente la prova del corretto funzionamento dello strumento, mediante deposito di idonea documentazione attestante sia l'omologazione, sia la taratura iniziale sia infine le periodiche verifiche sulla funzionalità e correttezza dello strumento.

* * *

Ciò necessariamente chiarito, rilevasi a questo punto che nessuna della documentazione in ultimo citata è prodotta da parte resistente, che anzi esclude espressamente (ed in tal senso è chiaro il contenuto dell'ordinanza impugnata che sopra in parte motiva, si è già succintamente ricordato) che sussista obbligo di adempimenti manutentivi o tarature periodiche (citando in tal senso un orientamento giurisprudenziale ormai del tutto superato a seguito della nota sentenza C. Cost., 18.6.2015, n. 113).

In definitiva, dunque, la PA ha omesso di dimostrare la circostanza/presupposto unico fondante (ovvero l'esatta funzionalità della strumentazione attraverso la quale si è pervenuto all'accertamento della velocità contestata) dell'irrogata infrazione, e per tale motivo, il ricorso va accolto.

L'accoglimento del ricorso in forza della disciplina prevista ex art. 7 comma 10 D.Lgs. 150/2011, assorbe ogni ulteriore questione e giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

- il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando,
- visti gli artt. 6-7- D.lgs 150/2011; 23 L. 689/81, 429 primo comma c.p.c.
- in accoglimento del ricorso
- annulla nei confronti di parte ricorrente i provvedimenti rappresentati da: l'ordinanza ingiunzione n. M IT PR SVSPC 00003184 resa dal Prefetto di Savona Area III in data 20.3.2019 e notificata in data 2.4.2019 e verbale SCV 0005840511 elevato in data 24.11.2018 dal Centro Nazionale Accertamento infrazioni (CNAI) di Roma, e notificato in data 12.12.2018
- compensa integralmente le spese di lite

Savona, 4 luglio 2019


Il Cancelliere


L'ASSISTENTE CANCELLIERE

il Giudice di Pace

dott. Maria Clementina Traverso

9


L'ASSISTENTE CANCELLIERE
7/7/19